


AVV. LUIGI AMENDOLA

PATROCINANTE IN CASSAZIONE
84122 SALERNO - VIA GIOVANNI ANGELO PAPIO, 35
TEL. E FAX 089 253526 - TEL. 089 2567389
e.mail : info@studiolegaleamendola.it
e.mail certificata : studiolegaleamendola@legalmail.it



Al Tribunale Ordinario di Salerno
III^ Sezione Civile
Via G. A. Papio, 20
84122 - Salerno -

□ **TRIBUNALE di SALERNO 3^ SEZIONE CIVILE**
FALLIMENTO n. 50/2011 del 19/20 luglio 2011
n. cron. 4356/11 - n. rep. 663/11
Antonio Amato & C. Molini e Pastifici in Salerno S.p.A. in liquidazione

deposito in Cancelleria del *format* reativo al contratto di affitto ex art. 104 bis l. fall.

Il sottoscritto avv. Luigi Amendola nella qualità di Curatore del Fallimento n. 50/2011 della Antonio Amato & C. Molini e Pastifici in Salerno S.p.A. in liquidazione

deposita

in allegato *format* del contratto di affitto di azienda ex art. 104 bis l. fall.

Con osservanza.

Salerno, 7 dicembre 2011

allegat:

1. contratto di affitto di azienda ex art. 104 l. fall.

Il Curatore
avv. Luigi Amendola

A handwritten signature in blue ink over a circular blue stamp. The stamp contains the text 'STUDIO LEGALE AMENDOLA' and contact information: 'Via G. A. Papio, 20 - 84122 Salerno - Tel. Fax: 089 253526 - 089 2567389'.



CONTRATTO DI AFFITTO DI AZIENDA

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno _____, in Salerno alla Piazza Sedile di Portanova n. tra "Fallimento n. 50/2011 della società ANTONIO AMATO & C. MOLINI E PASTIFICI IN SALERNO S.p.A." in forma abbreviata "ANTONIO AMATO & C. S.p.A." con sede in Salerno (SA) alla via Tiberio Claudio Felice n.24, capitale euro 18.410.673,62 (diciottomilioniquattrocentodiecimilaseicentoseptantatré/62) sottoscritto e versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Salerno al numero (coincidente col codice fiscale e partita Iva) 00170860654, legalmente rappresentata dal Curatore Avv. Luigi Amendola, nato in Salerno il 4.7.1964 ed ivi domiciliato alla via Giovanni Angelo Papio, 35, autorizzato al presente atto in virtù di delibera del Comitato dei Creditori del _____ ed autorizzazione del Giudice Delegato del _____ che si allegano sotto la lettera "A"; (d'ora in avanti "l'Affittante") - da una parte - e " _____ " con sede in _____ () alla via _____ n. __, iscritta al Registro Imprese di _____ al numero (coincidente col codice fiscale e partita Iva) _____, n. REA. _____, capitale sociale euro _____ (_____/00) interamente versato, in persona di: _____, nato a _____ residente a _____ alla Via _____ n. __, il quale interviene in qualità di _____ in forza dei poteri conferitigli dal vigente statuto sociale (art. __) - (d'ora in avanti "l'Affittuaria") - dall'altra parte -

premesso che

- a) l'Affittante fallita società è proprietaria del complesso aziendale sito in Salerno alla via Claudio Tiberio Felice n. 24;
- b) l'Affittante fallita società intende concedere temporaneamente in affitto il complesso aziendale di cui è titolare, al fine di garantire la continuità dell'attività, il mantenimento, anche parziale, dei livelli occupazionali e la conservazione del valore economico dei beni aziendali, durante il tempo necessario per operare la vendita del complesso aziendale;
- c) L'Affittuaria prende in affitto il complesso aziendale dell'Affittante, condivide espressamente il conseguimento degli obiettivi sopra esposti, dichiara di possedere i requisiti economici e patrimoniali, nonché quelli tecnici, organizzativi e professionali idonei alla gestione dell'azienda e conseguentemente si impegna a proseguire l'attività economica quantomeno nel settore della produzione della pasta e ad assumere almeno una parte delle maestranze con accordi sindacali ai sensi dell'art. 105, terzo comma.

Tanto premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto ed ha contenuto ed efficacia negoziale.

La prorata mancata attività economica sarà contestata per iscritto dalla curatela fallimentare con diffida ad adempiere e se non rimossa sarà causa risolutiva del presente contratto su istanza della curatela.

Art. 2 - Oggetto del contratto

3.1 Il curatore concede in affitto alla società _____, che accetta, l'azienda commerciale costituita dall'organizzazione di beni materiali e immateriali, rapporti contrattuali, risorse umane, *know how*,



avviamento e quant'altro indicato negli allegati inventari, strumentale all'esercizio dell'attività dell'impresa denominata Antonio Amato & C. Molini e Pastifici in Salerno S.p.A. con sede in Salerno alla Via Tiberio Claudio Felice n. 24, come da visura camerale che si allega sotto la lettera a).

Art. 3 – Inventari e diritto di ispezione

Il complesso dei beni ceduti in affitto è quello che risulta dall'invito a manifestare interesse depositato in Cancelleria il 17 novembre 2011 al quale è fatto rimando e comunque il complesso dei beni ceduti in affitto è quello che risulta dagli allegati inventari sub lett. b) (immobili) c) (macchinari e impianti), d) (beni mobili registrati), e) (brevetti, marchi, licenze e autorizzazioni commerciali), redatti dalle parti in contraddittorio per quantità e valori, nonché da quant'altro sarà in seguito specificato.

Per quanto necessario, l'Affittante si impegna a prestare i consensi ed a svolgere le attività necessarie per la intestazione in capo al locatore delle licenze e autorizzazioni commerciali.

Il Curatore ha sempre diritto di ispezione dell'azienda anche al fine di verificare l'esercizio dell'attività economica.

Art. 4- Successione nei contratti-

4.1-L'Affittuario subentra in tutti i contratti a prestazioni corrispettive non ancora completamente eseguiti stipulati per l'esercizio dell'azienda, che non abbiano carattere personale. A titolo esemplificativo e non esaustivo contratti di leasing, contratti di impresa, attinenti all'organizzazione dell'attività di impresa con i fornitori, somministrazioni etc., con gli utenti dell'impresa (distribuzione, vendita alla clientela di beni e servizi realizzati in azienda, ecc.), i contratti concernenti l'organizzazione in senso stretto (assicurazione, lavoro, agenti, concessionari ecc.).

4.2-L'affittuario, subentrando nei contratti di cui in precedenza, li accetta in ogni sua parte e libera il locatore da ogni suo impegno derivante dai contratti ceduti, ad eccezione di quanto al punto seguente.

4.3-La successione dell'affittuario nei contratti di curata non comprende l'assunzione, neanche in via solidale, dell'obbligo del pagamento dei debiti maturati in esecuzione di detti contratti prima della data del presente contratto, al cui pagamento rimane obbligato in via esclusiva il locatore. I contratti di lavoro seguono la disciplina di cui al capo 9.

4.5- In caso di recesso dai contratti da parte dei terzi contraenti ceduti, il locatore è esonerato da ogni responsabilità verso l'affittuario

Art. 5 - Canone dell'affitto (N.B. l'offerta è libera ma la curatela si riserva di valutarla)

5.01 Il canone è convenuto tra le parti in Euro _____ (_____/00) oltre I.V.A. per mese, a decorrere dalla Data di Efficacia e da corrispondersi in rate mensili posticipate.

5.02 Il canone è stato determinato tenendo conto delle finalità del presente contratto, funzionale unicamente a garantire la continuità dell'attività, il mantenimento dei livelli occupazionali, nei limiti di cui al successivo articolo 9, e la conservazione del valore economico dei beni aziendali, durante il tempo necessario per operare la ristrutturazione della situazione patrimoniale ed economica dell'Affittante.

5.02 Nella determinazione del canone si è tenuto conto, tra l'altro, del normale consumo dei componenti il complesso aziendale conseguente all'esercizio dell'attività. Pertanto le parti espressamente convengono che nulla sarà dovuto dall'Affittaria all'Affittante per il minor valore dei beni costituenti l'Azienda, conseguente al normale utilizzo degli stessi per l'esercizio dell'attività.

Art. 6 - Durata del contratto



(N.B. il termine minimo è libera ma la curatela si riserva di valutarlo; il termine massimo, prorogabile, è di due anni perché un termine superiore non sarebbe compatibile con la liquidazione dei beni)

6.01 La durata del presente contratto è stabilita in _____ (_____) mesi, e decorrerà dalla Data di Efficacia di cui *infra* all'art. 13.

6.02 E' esclusa ogni ipotesi di rinnovo tacito o automatico del contratto.

Art. 7 - Obbligazioni dell'Affittuaria

7.01 L'Affittuaria deve esercitare e gestire l'Azienda in conformità alla sua destinazione economica e si impegna a compiere ogni ragionevole sforzo per la conservazione dell'Azienda affittata e per il mantenimento in efficienza dei componenti del medesimo nonché si impegna ad assicurare, in ogni occasione, che vengano riconosciuti e rispettati i diritti dell'Affittante su tutti i componenti del compendio aziendale, informando immediatamente l'Affittante in caso di sequestro, pignoramento, ecc., ed esercitando in ogni caso tutte le azioni difensive urgenti nell'interesse dell'Affittante.

7.02 All'affittuaria è fatto obbligo di

(a) assicurare i beni dell'azienda contro i rischi di incendio, furto, perimento fortuito, responsabilità civile e rischi specifici inerenti l'attività aziendale comunicando alla Curatela gli estremi delle polizze sottoscritte prima di entrare nella detenzione dell'azienda;

(b) effettuare tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie dei beni compresi nell'Azienda a propria cura e spesa. L'effettuazione da parte dell'Affittuario di manutenzioni ordinarie o straordinarie in nessun caso determina crediti della stessa nei confronti dell'Affittante. Di ciò si è tenuto conto nella determinazione del canone dell'affitto. Fermo restando l'onere economico a carico esclusivo dell'Affittuaria, gli interventi e le attività di manutenzione straordinaria dovranno comunque essere preventivamente autorizzati dall'Affittante, il quale avrà diritto di effettuare tutti i controlli ritenuti necessari, sia sui lavori, sia sulla relativa documentazione. L'Affittuaria è anche obbligata a porre in essere, a proprie spese e senza diritto di rivalsa, tutti gli interventi e le attività eventualmente necessari per la messa in regola dei componenti dell'Azienda affittata, in conformità con le leggi e disposizioni applicabili. L'effettuazione da parte dell'Affittuaria di interventi di messa in regola in nessun caso determina crediti della stessa nei confronti dell'Affittante.

7.03 All'affittuaria, inoltre è fatto divieto di:

(c) procedere a modifiche, migliorie e trasformazioni dei beni affittati senza il consenso scritto del locatore;

(d) rimuovere gli impianti, senza il consenso dell'Affittante, nè concederli in comodato o ad altro titolo a terzi o farli oggetto di pegno o di qualsiasi altra garanzia reale, né altrimenti disporne;

(e) consentire in qualsiasi momento e tutte le volte che lo ritiene opportuno - previo avviso di 24 ore - l'ispezione ed il controllo al personale incaricato dall'Affittante al fine controllare la corretta gestione dell'azienda affittata;

Art. 8 - Divieto di subaffitto e di cessione

8.01 Sono vietati il subaffitto, anche solo parziale, dell'Azienda e la cessione del presente contratto.



8.02 L'Affittuaria non potrà cedere in tutto o in parte la gestione dell'Azienda sotto qualsiasi forma, nè far godere a terzi, sotto qualsiasi forma contrattuale e/o di fatto i beni costituenti l'Azienda.

Art. 9 - Debiti, crediti, contratti e rimanenze

8.01 Tutti i crediti e debiti sorti prima della Data di Efficacia del contratto – quale ne sia la natura e/o il genere - rimarranno in capo esclusivamente all'Affittante, che fin d'ora solleva da qualsiasi obbligo o onere l'Affittuaria; quest'ultima subentrerà solamente nelle prestazioni ancora da eseguirsi da entrambe le parti dei contratti, e non subentrerà invece nei crediti e debiti relativi alle prestazioni afferenti i contratti già rese alla data della restituzione dell'Azienda: crediti e debiti che resteranno di esclusiva pertinenza dell'Affittante.

Salve le disposizioni particolari del presente contratto, non vengono altresì compresi dall'affitto dell'Azienda gli oneri, impegni, responsabilità, diritto, accrescimenti o, comunque, sopravvenienze passive o attive di qualsiasi genere e/o natura, sorti anteriormente alla Data di Efficacia dell'affitto, ivi compresi i debiti e i crediti di natura fiscale, o che traggano la loro causa da fatti od atti verificatisi anteriormente alla Data di Efficacia.

9.02 Sarà facoltà dell'Affittuaria subentrare nei contratti stipulati per l'esercizio dell'Azienda.

9.03 Non vengono trasferite rimanenze all'Affittuaria

Art. 10 – Rapporti di lavoro

10.1 A seguito di intervenuto ricorso con le Associazioni sindacali di categoria sulla base dello stato di crisi in cui versa l'Affittante, vengono trasferiti, con accordi sindacali ex art. 105 terzo comma, all'affittuario i seguenti contratti di lavoro: _____; I lavoratori esclusi dalla successione avranno diritto di precedenza nelle assunzioni che l'affittuario effettuerà entro un anno dalla data del presente contratto.

(N.B. l'affittuario nell'ambito dei predetti accordi specificherà i propri impegni)

Art. 11 - Clausola risolutiva espressa

11.01 In caso di inadempimento dell'Affittuaria ad una qualsiasi delle obbligazioni di cui al presente contratto, l'Affittante invierà all'Affittuaria, con raccomandata A.R., una diffida ad adempiere. Inutilmente decorso il termine assegnato dall'Affittante per sanare l'inadempimento, il contratto si intenderà risolto. Il termine non potrà essere inferiore a trenta giorni. In caso di risoluzione a norma del presente articolo è comunque fatto salvo il diritto dell'Affittante al risarcimento di tutti i danni subiti.

Art.12 - Termine dell'affitto, restituzione dell'azienda ed eventuale inadempimento dell'affittante

12.01 Il presente contratto di affitto termina:

- (a) alla scadenza del termine di durata come sopra determinato all'art. 6;
- (b) in caso di trasferimento della proprietà dell'Azienda a terzi da parte dell'Affittante;
- (c) in ogni altro caso previsto nel presente contratto o dalla legge.



12.02 In ogni caso di scioglimento del contratto, l’Affittuaria, nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di scioglimento, dovrà restituire all’Affittante l’Azienda nelle medesime condizioni in cui si trovava alla Data di Efficacia, salvo il normale deterioramento d’uso.

12.03 Durante il termine per la riconsegna il contratto conserverà efficacia e, salva autorizzazione dell’Affittante, l’Affittuaria non potrà interrompere l’attività aziendale.

12.04 Nel caso di mancata restituzione dell’Azienda entro il termine sopra indicato, maturerà a carico dell’Affittuaria una penale di ammontare pari a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) al giorno per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno.

12.05 Al momento della restituzione dell’Azienda all’Affittante, avvenga essa al termine dell’affitto o antecedentemente (per qualsiasi causa):

(a) gli incrementi di beni aziendali, siano essi autorizzati o meno dall’Affittante, rimarranno acquisiti all’Azienda senza che l’Affittuaria possa vantare alcun diritto a compenso o indennizzo;

(b) tutti i crediti e debiti sorti durante l’affitto - quale ne sia la natura e/o il genere - rimarranno in capo esclusivamente all’Affittuaria, che fin d’ora solleva da qualsiasi obbligo o onere l’Affittante; quest’ultima subentrerà solamente nelle prestazioni ancora da eseguirsi da entrambe le parti dei contratti, e non subentrerà invece nei crediti e debiti relativi alle prestazioni afferenti i contratti già rese alla data della restituzione dell’Azienda: crediti e debiti che resteranno di esclusiva pertinenza dell’Affittuaria;

(c) le Rimanenze sorte nel corso del periodo di efficacia del contratto rimarranno di proprietà dell’Affittuaria;

(d) i lavoratori in carico all’Affittuaria al momento della restituzione torneranno alle dipendenze dell’Affittante o suoi aventi causa;

(e) i contratti pendenti al momento della restituzione, che, per condizioni e modalità di esecuzione risultino coerenti all’ordinaria conduzione aziendale e, nella loro durata, congrui con la scadenza del fitto, saranno automaticamente trasferiti all’Affittante o suoi aventi causa. Il trasferimento (a sé o all’acquirente) dei contratti non coerenti con la conduzione aziendale o di scadenza incongrua rispetto alla durata del fitto, stipulati dall’Affittuaria senza il consenso dell’Affittante, potrà essere da questi motivatamente rifiutato. A tal fine l’Affittuaria produrrà, al momento della riconsegna, un elenco dei contratti stipulati con i relativi testi in vigore.

12.06 In caso di inadempimento da parte dell’Affittante ad una delle obbligazioni previste nel presente contratto, l’Affittuaria, fermo restando il diritto alla risoluzione, non potrà pretendere il risarcimento del danno. Di tale rinuncia si è tenuto conto nella determinazione del canone.

Art. 13 Vendita dell’azienda e diritto di prelazione

13.1 la Curatela può procedere alla vendita dell’Azienda in pendenza del contratto di affitto che continuerà anche dopo la vendita col nuovo proprietario, salvo che l’affittuario intenda recedere dal contratto entro 3 (tre) mesi dalla comunicazione della vendita.

13.2 Allo scopo di agevolare la vendita l’affittuario dovrà consentire visite di interessati, accompagnati dall’Affittante o da persone da lui delegate, previo avviso di 24 ore prima.



13.3 Allo scopo di agevolare la vendita all'affittuario è concesso a questi il diritto di prelazione da esercitarsi secondo le modalità di cui all'art. 104 bis l. fall.

Art. 14 – Efficacia del contratto

14.01 Il contratto entra in vigore al decorrere dal decimo giorno successivo al deposito in Cancelleria da parte del Curatore della propria informativa al Giudice Delegato sull'esito della gara e fatto salvo ogni eventuale provvedimento interdittivo del medesimo Giudice Delegato e/o ogni impedimento al perfezionamento previsto dalla Legge.

Art. 15 – Garanzie

15.01 A garanzia dell'adempimento di ogni obbligazione pattuita nel presente contratto di affitto, l'Affittuaria rilascia a favore dell'Affittante Curatela contratto autonomo di garanzia sottoscritto con primaria Banca che si obbliga autonomamente sino alla concorrenza di € _____ (_____) con scadenza superiore di giorni trenta a quella del contratto di affitto per cui l'Affittante decorsi quindici giorni dalla scadenza potrà chiedere alla Banca il pagamento senza che questa possa opporre eccezione alcuna.

Art. 16 – Deposito Cauzionale

16.1 L'affittuario costituisce nelle mani del locatore un deposito cauzionale non imputabile né a canone né a oneri accessori, né ad altro titolo, di € _____ a garanzia degli obblighi contrattuali. Tale deposito sarà integrato in base agli aggiornamenti e agli eventuali aumenti del canone. A tal fine il locatore depositerà la cauzione su un conto corrente bancario vincolato e i relativi interessi verranno accreditati dalla banca all'Affittuario. Il deposito sarà restituito alla cessazione del rapporto, dopo la regolare consegna dei locali, sempreché l'affittuario abbia adempiuto integralmente a tutte le obbligazioni contrattuali

Art. 17 Indirizzi

17.1 Qualsiasi comunicazione o notifica richiesta o consentita dalle disposizioni contenute nel presente Contratto sarà eseguita per iscritto, e si intenderà validamente effettuata: a) in caso di spedizione a mezzo lettera o telegramma, al ricevimento della stessa; b) in caso di spedizione a mezzo telefax, nel momento indicato nel "rapporto di trasmissione" del telefax, sempre che tali comunicazioni o notifiche siano indirizzate come segue: a) per quanto riguarda l'Affittante:

a) Curatela del Fallimento n. 50/2011 della ANTONIO AMATO & C. MOLINI E PASTIFICI IN SALERNO S.p.A. presso il Curatore avv. Luigi Amendola con studio in Salerno - 84122 - alla via Giovanni Angelo Papio, 35 – fax 089.253526 – p.e.c. studiolegaleamendola@legalmail.it

b) per quanto riguarda l'Affittuaria:

o all'eventuale diverso indirizzo e/o numero di telefax che ciascuna parte potrà successivamente comunicare all'altra a mezzo di comunicazione inoltrata in conformità a quanto sopra.

14.02 Le parti chiedono la registrazione a tassa fissa ex art.40 DPR 131/86, essendo il corrispettivo assoggettato ad IVA ex art.3 comma 2 n.1 DPR 633/72 e dichiarano che non ricorrono le condizioni ex art.35 comma 10 quater DL. 223/2006 convertito in legge 248/2006.



Articolo 18 - Trattamento dati personali

Le parti, preso atto dell'informativa ricevuta ai sensi del Decreto Legislativo 30.6.2003 n.196, prestano il proprio consenso al trattamento dei dati in relazione al presente atto.

Articolo 19 – Spese

Le spese del presente atto e successive sono a carico dell'"Affittuaria".

Letto, confermato e sottoscritto